



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

**LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI
PIANI FORMATIVI AZIENDALI CONCORDATI A
VALERE SUL CONTO FORMATIVO
SALDO RISORSE 2007**



Indice dell'Avviso

1. Premessa	3
2. Risorse 2007	3
3. Modalità di accesso alle risorse	3
4. Modalità di utilizzo del Conto Formativo Aziendale	4
5. Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale	5
5.1. Accordo sindacale per piani aziendali concordati	5
5.2. Tipologia di attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo Aziendale	6
5.3. Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	7
6. Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	8
7. Presentatori e attuatori	8
8. Regime d'aiuti per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	8
9. Criteri per la presentazione	9
10. Documentazione	9
11. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	10
12. Procedure di ammissibilità per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	11
13. Valutazione di piani a valere sul Conto Formativo Aziendale	11
14. Obblighi del soggetto ammesso al contributo	12
15. Chiarimenti	12
16. Tutela dei dati personali	12

1. Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop - costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL-CISL-UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, intende finanziare Piani di formazione continua, aziendali e pluriaziendali, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

2. Risorse 2007

Le risorse relative all'anno 2007 per il conto formativo sono pari a € 7.067.085,36 derivanti dallo 0,30% del versamento aziendale a valere sul contributo *ex lege* 845/78 e s.m.i. per le imprese aderenti.

Le risorse dello 0,30% messe a disposizione si riferiscono al periodo contributivo compreso tra gennaio 2007 e dicembre 2007.

3. Modalità di accesso alle risorse

Alle risorse 2007 potranno accedere le imprese che hanno aderito a Fon.Coop entro il 30 novembre 2006 (DM10 relativo al periodo contributivo di ottobre) e che alla data di presentazione del piano siano ancora aderenti o, in caso di revoca, abbiano reiterato l'adesione al Fondo e che si impegnino a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

L'accesso alle risorse del **Conto Formativo Aziendale** è basato sulla disponibilità aziendale, come definita al capitolo 4, per imprese che singolarmente o per aggregazione raggiungano o superino l'importo di **€ 3.000,00**.

Le imprese potranno conoscere la propria disponibilità aziendale accedendo al sito www.foncoop.coop dove potranno ottenere l'informazione, previa compilazione di una apposita pagina on line.

Le imprese singole che abbiano una disponibilità pari o superiore a € 3.000,00 possono utilizzare il proprio Conto Formativo ed ottenere un contributo fino alla concorrenza massima della propria disponibilità secondo le procedure più avanti specificate.

Le imprese con disponibilità aziendale pari o superiore a € 3.000 che decidano di non utilizzare la propria disponibilità a valere sull'anno di competenza potranno cumularla per un massimo di 5 anni ed utilizzarla, a fronte della messa a disposizione delle risorse da parte di Fon.Coop, quando lo riterranno opportuno ed in ogni caso, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo capitolo 4.

Le imprese che siano sotto la soglia di € 3.000,00 di disponibilità, non potranno presentare singolarmente piani a valere sul Conto Formativo Aziendale.

Più imprese, anche se singolarmente sotto la soglia di € **3.000,00**, possono **aggregarsi** (tramite Ati, Ats, Consorzi di imprese o piani pluriaziendali presentati da Enti di Formazione accreditati) per superare la soglia minima di disponibilità di € **3.000,00** e possono utilizzare il Conto Formativo fino alla concorrenza massima della disponibilità complessiva risultante dalla somma di quelle delle singole imprese. Il piano deve comunque coinvolgere partecipanti provenienti da tutte le imprese aggregate, anche se in misura non direttamente rapportata alla disponibilità delle singole imprese. Tale tipologia di piano dovrà essere presentata entro il termine perentorio fissato al successivo capitolo 11.

Le imprese con una disponibilità inferiore a € 3.000 che non si aggregano per la presentazione di un piano entro il termine massimo stabilito al successivo capitolo 11 e non accedono al Conto Formativo non cumulano la propria disponibilità di risorse, che saranno destinate da Fon.Coop al Fondo di Rotazione.

Le imprese che, sia singolarmente che in forma aggregata, utilizzano il proprio Conto Formativo non potranno richiedere contributi sul Fondo di Rotazione relativo alle risorse dello stesso anno di competenza del Conto stesso.

4. Modalità di utilizzo del Conto Formativo Aziendale

1. Le risorse relative alle singole imprese aderenti derivanti da quanto versato dall'Inps al Fondo per ciascuna di esse (0,30%), al netto degli impieghi previsti anno per anno, sia in applicazione del Regolamento Fon.Coop che per specifiche determinazioni in merito del Consiglio d'Amministrazione, sono definite "**disponibilità aziendale**". La disponibilità aziendale per l'anno di competenza è determinata da Fon.Coop sulla base dei dati di versamento che comunica periodicamente l'Inps al Fondo per ogni impresa aderente.
2. Il Fondo rende accessibile le disponibilità delle singole imprese solo dopo averne incassati i relativi contributi da parte dell'Inps.
3. Il mancato utilizzo delle proprie disponibilità aziendali e il loro accumulo presso Fon.Coop non matura alcun interesse attivo per l'impresa titolare della disponibilità.
4. L'impresa che vanta una disponibilità pari o superiore a € 3.000 ha facoltà di mantenere e cumulare la sua disponibilità per 5 anni durante i quali potrà utilizzare tale disponibilità, in tutto o in parte, per finanziare piani formativi concordati. In caso di utilizzo totale o parziale la cifra rendicontata a consuntivo annulla o diminuisce la disponibilità maturata; la disponibilità residua si cumulerà, come ultimo anno, con quella degli anni successivi.
5. Se entro i cinque anni di accumulo consentiti l'impresa non utilizza in alcun modo la disponibilità maturata il valore del primo anno viene sottratto alla disponibilità dell'impresa e assegnato da Fon.Coop al Fondo di Rotazione.



6. Per i piani pluriaziendali eventuali residui sulle singole disponibilità aziendali risultanti dalla rendicontazione dei piani saranno destinate da Fon.Coop al Fondo di Rotazione.
7. Una impresa che abbia una disponibilità pari o superiore a € 3.000 che decide di concorrere, singolarmente o in forma associata, al Fondo di Rotazione e ne ottiene un contributo perde la disponibilità sul proprio Conto Formativo per due annualità.

5. Piani formativi aziendali concordati a valere sul Conto Formativo Aziendale

Per piano **formativo aziendale concordato** si intende un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche, (intendendosi per tali, in via esemplificativa: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) e successive (quali ad esempio: valutazione ex post; certificazione delle competenze acquisite; diffusione dei risultati, etc..) **risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale dell'impresa, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni sindacali dei lavoratori.**

I piani formativi aziendali concordati riguardano o singole imprese aderenti a Fon.Coop, o consorzi di imprese aderenti, o gruppi di imprese aderenti, o più imprese aderenti riunite in ATI o ATS, anche costituite formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo.

5.1. Accordo sindacale per piani aziendali concordati

Il piano formativo aziendale concordato risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale dell'impresa, o suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'accordo sottoscritto fra la rappresentanza aziendale (e/o datoriale) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità ai sensi del successivo capitolo 10 dalle sigle sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente in caso di assenza di una o più organizzazioni sindacali in azienda.

Per i soli piani pluriaziendali, le modalità di sottoscrizione devono essere le seguenti:

1. qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in **più province** della stessa regione, l'accordo deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali regionali del settore di appartenenza;
2. qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in **più regioni** l'accordo deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali del settore di appartenenza di ciascuna regione coinvolta o dalle organizzazioni sindacali nazionali del settore di appartenenza.
3. qualora i lavoratori destinatari della formazione appartengano a **settori diversi**, l'accordo deve essere sottoscritto dalla rappresentanza provinciale o regionale del settore prevalente per numero di lavoratori destinatari della formazione;
4. qualora i lavoratori destinatari della formazione appartengano a **settori diversi e siano presenti in più regioni**, l'accordo deve essere sottoscritto dalla

rappresentanza nazionale del settore prevalente per numero di lavoratori destinatari della formazione.

Nel caso in cui nella RSU/RSA non siano presenti tutte le organizzazioni sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle organizzazioni sindacali settoriali/territoriali di riferimento, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita **almeno 15 giorni prima della presentazione del piano stesso**.

Il consenso si intende acquisito se entro 10 gg. dal ricevimento del testo dell'accordo non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo (c.d. silenzio-assenso).

In caso di esplicito dissenso di una o più Organizzazioni sindacali il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà convalidare la presentazione del piano formativo ai fini della valutazione e della eventuale assegnazione del contributo.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo il piano non sarà considerato ammissibile.

5.2. Tipologia di attività ammissibili per i piani presentati sul Conto Formativo Aziendale

Nell'ambito del Conto Formativo, sono ammissibili al contributo le attività che il soggetto proponente ritiene necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso fra le seguenti:

1. **Attività propedeutiche**, come: ricerca (ad esempio quella relativa al rilievo di fabbisogni formativi), orientamento, selezione dei partecipanti, bilanci di competenze, formazione formatori.
2. **Attività formative**, come ad esempio: corsi di formazione in presenza, sostegno all'utenza svantaggiata, *action learning*, stage, *e-learning*, corsi in modalità Fad on line e off line, formazione individuale – voucher, progettazione e produzione di materiali didattici, formazione – intervento, formazione esperienziale e simulazione (role playing, analisi dei casi, business game, team work o lavoro di gruppo), apprendimento organizzativo.

Sono inoltre ammissibili modalità di erogazione della formazione quali:

- **seminari, intesi come attività in presenza destinata ad un gruppo ristretto di persone e finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento su un tema specifico; in caso di utilizzo di questa modalità formativa le ore di formazione per ciascun allievo devono essere minimo 8;**
- **affiancamento, *training on the job* e *coaching*, ma tali modalità non possono assorbire più del 35% del tempo previsto per una attività formativa.**

Sono ammissibili al contributo oltre alle attività sopra descritte uno o più voucher individuali di formazione. Per voucher si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione (accreditato presso la Regione di

competenza o certificato UNI EN ISO 9001:2000 o che sia Università o Centro di Ricerca ad essa direttamente collegato). In tal caso dovrà essere allegata alla richiesta di contributo del piano formativo copia della documentazione relativa al soggetto erogatore del voucher, al programma delle attività formative e ogni altra informazione utile. Per i percorsi formativi in modalità voucher non è previsto un limite massimo o minimo di ore. Nell'ambito dello stesso piano formativo non possono essere richiesti più voucher a favore di un singolo lavoratore e più di 5 voucher aventi ad oggetto lo stesso percorso formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale.

Nel caso di un piano formativo in cui siano previste esclusivamente azioni formative con modalità voucher la percentuale degli altri costi ammissibili (escluso il costo dei lavoratori in formazione) non può superare il 35% del costo totale del piano presentato (escluso il costo dei lavoratori in formazione).

3. **Attività in itinere e finali non formative**, come ad esempio: certificazione delle competenze acquisite, attività di monitoraggio in itinere, attività di valutazione in itinere e finale, attività di comunicazione e diffusione dei risultati, etc.

Sarà cura del soggetto presentatore motivare e descrivere, nell'economia del piano, la tipologia di azioni previste e indicare di volta in volta risultati attesi, prodotti specifici dell'azione proposta, consequenzialità dell'azione nello svolgimento del piano concordato, e modalità di verifica e controllo.

Per i piani formativi presentati a valere sul Conto Formativo si richiede comunque che:

- a) **ogni partecipante usufruisca di un minimo di 16 ore di formazione ad eccezione di quanto previsto per i seminari e per i voucher;**
- b) **le attività propedeutiche** ad iniziative formative (quali ad esempio: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) e strettamente connesse agli obiettivi formativi e **le attività in itinere e finali non formative non possano avere un costo superiore al 35% del costo totale del piano presentato** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione e il costo dei voucher).

I piani debbono rispettare il principio delle pari opportunità compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

5.3. Durata delle azioni per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Le azioni previste dal piano formativo debbono concludersi entro **12 mesi** dalla data di inizio attività, termine da intendersi essenziale. Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe al predetto termine in caso di specifica richiesta scritta debitamente trasmessa a Fon.Coop almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività e comunque fermo restando il rispetto della disciplina in materia vigente.

Le attività debbono iniziare, previa comunicazione al Fondo, entro e non oltre il 30esimo giorno dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo e previa sottoscrizione della convenzione.

6. Destinatari per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Sono destinatari dei piani:

- soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che hanno aderito a Fon.Coop entro il 31 ottobre 2006 (periodo contributivo) e che alla data di presentazione del piano siano ancora aderenti o, in caso di revoca, abbiano reiterato l'adesione al Fondo e che si impegnino a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano;
- lavoratori/lavoratrici, comprendenti dipendenti a qualsiasi titolo e, in deroga alla normativa vigente, apprendisti e titolari di contratti a progetto delle imprese che hanno aderito a Fon.Coop entro il 31 ottobre 2006 (periodo contributivo) e che alla data di presentazione del piano siano ancora aderenti o, in caso di revoca, abbiano reiterato l'adesione al Fondo e che si impegnino a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

7. Presentatori e attuatori

Sono soggetti presentatori e attuatori dei piani concordati:

- imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- consorzi d'impresе aderenti a Fon.Coop per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- società capogruppo per i propri lavoratori e per i lavoratori delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- ATI o ATS di più imprese aderenti a Fon.Coop anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;
- Enti o società di formazione, anche in Ati o Ats fra di loro, incaricati dalle imprese aderenti a Fon.Coop.

Gli Enti o società di formazione attuatori debbono essere accreditati presso la Regione territorialmente competente per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel **Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop** .

8. Regime d'aiuti per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ritiene che per i contributi concessi a valere sul Conto Formativo sia applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: Regolamento (CE) 800/2008 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti alla formazione; Regolamento (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della



produzione dei prodotti agricoli; Regolamento (CE) 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*"; Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01). Ai fini della corretta applicazione di quest'ultima disposizione comunitaria si avverte che sarà emanata una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa alla modalità di applicazione della Comunicazione a cui occorrerà attenersi. Fon.Coop darà tempestiva informazione sul sito della nuova normativa. I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione "normativa" del sito www.foncoop.coop.

9. Criteri per la presentazione

Il piano formativo aziendale concordato deve essere predisposto, a pena di inammissibilità secondo il formulario reso disponibile in forma interattiva on line sul sito di Fon.Coop come di seguito indicato.

Il Manuale di gestione delle attività finanziate (disponibile sul sito del Fondo all'indirizzo www.foncoop.coop), esplica i criteri con i quali presentare il piano, formulare il preventivo, il regime dei costi ammissibili e le regole di gestione delle attività. I soggetti richiedenti sono tenuti ad attenersi a quanto previsto nel Manuale di gestione.

E' obbligatorio compilare il formulario on line. A tal fine è necessario accedere alla "Intranet" dalla home page del sito www.foncoop.coop, digitare utente e password, e poi accedere alla sezione "Progettazione" messa a disposizione per gli utenti, selezionando la sezione Conto Formativo.

Gli Enti e le Imprese già titolari di contributi possono utilizzare le password già in loro possesso.

Gli altri soggetti possono richiedere la password per l'accesso alla sezione "progettazione" cliccando nell' "Intranet" sul tasto "Nuovo utente" ed inserendo tutte le informazioni richieste nella maschera successiva. Il sistema fornirà una password per ogni soggetto presentatore, che potrà essere utilizzata per presentare anche più piani.

Sarà quindi possibile compilare il formulario di presentazione dei piani, e verificare attraverso la funzione "dettaglio controlli" il completo e corretto inserimento dei dati e successivamente procedere alla validazione del formulario e alla stampa su carta con la relativa scritta "validato".

E' attivo un help desk tecnico relativo esclusivamente alle problematiche software, tutti i giorni feriali dalle 10 alle 17 al numero 051/41.51.825 e all'indirizzo atfoncoop@performer.it

10. Documentazione

Unitamente ai piani formativi predisposti ai sensi del precedente capitolo 9, deve inoltre essere presentata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:



1. richiesta di contributo, secondo il fac simile di cui all'Allegato 1 , firmata dal legale rappresentante del soggetto presentatore resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, in cui dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo piano per gli stessi destinatari non è stato ammesso a contributo pubblico relativamente a iniziative nazionali o nell'ambito di programmi operativi regionali o altri programmi o iniziative comunitarie – lo schema del documento è disponibile sul sito www.foncoop.coop alla sezione “Conto Formativo” e viene generato in automatico dal sistema on line;
2. nel caso di voucher individuali di formazione ai sensi del precedente capitolo 5.2., copia della documentazione relativa al soggetto erogatore del voucher, al programma delle attività formative e ogni altra informazione utile;
3. accordo sindacale di concertazione sottoscritto dalle parti sociali con le modalità previste dal capitolo 5.1. Nel caso di procedura di silenzio-assenso, il Soggetto proponente dovrà allegare il testo dell'accordo e copia della documentazione relativa all'invio della raccomandata A/R;
4. formulario di presentazione del piano debitamente compilato e completo di tutte le schede allegate e della stampa dei file “*Descrizione del piano*” e “*Specifiche al preventivo*” inseriti nella piattaforma on line in formato .rtf ; il fac simile del documento è disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione “Conto Formativo”.

Si chiarisce che saranno ritenute valide le dichiarazioni rese ex D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inserite nel plico se debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto dichiarante e se il documento di identità del soggetto firmatario non è scaduto ovvero è regolarmente rinnovato e ratificato con timbro dell'amministrazione competente giusta D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 e circolari ministeriali esplicative.

Per tutte le dichiarazioni rese ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 inserite nel plico dovrà essere presentata **una sola copia** del documento di identità valido del legale rappresentante che rende la dichiarazione stessa.

11. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo per i piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Le imprese sotto soglia che desiderano utilizzare le proprie disponibilità aziendali in forma aggregata con altre imprese debbono spedire, a pena d'inammissibilità, i piani formativi pluriaziendali concordati entro il 30 luglio 2009.

Tutti i documenti di cui al capitolo “documentazione” ed altri eventuali allegati, devono essere spediti, **in originale**, a pena d'inammissibilità, in busta chiusa con raccomandata con avviso di ricevimento, a Fon.Coop, via Treviso 31, 00161 Roma.

Ogni busta inviata dovrà contenere un solo piano formativo.

Il soggetto presentatore dovrà applicare sulla busta l'etichetta emessa dal sistema on line dopo la validazione, indicante il protocollo del piano, la scritta “Conto Formativo Aziendale” e la ragione sociale del proponente.

12. Procedure di ammissibilità per piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

Non sono considerate ammissibili, e quindi saranno escluse, le domande di contributo nei seguenti casi:

1. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione della richiesta di contributo di cui al capitolo “documentazione”;
2. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione dell’accordo sindacale sottoscritto dalle parti sociali di cui al capitolo “documentazione” del presente Avviso;
3. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione della dichiarazione delle imprese beneficiarie sulla scelta del regime d’aiuti prescelto – Schede “N” o “M4” del Formulario di presentazione del piano di cui al capitolo “documentazione”;
4. per quanto riguarda le ATI o le ATS, in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione della dichiarazione di costituenda A.T.I. o A.T.S. da parte di tutti soggetti costituenti – Scheda “Q” del Formulario di presentazione del piano di cui al capitolo “documentazione”;
5. in caso di mancata corrispondenza tra i dati presenti sulla stampa del formulario di presentazione del piano di cui al capitolo “documentazione” inviata per posta ed i dati inseriti nel sistema on line presente alla sezione “Intranet” del sito www.foncoop.coop;
6. in caso di assenza della dicitura “validato” sulla stampa del formulario di presentazione del piano di cui al capitolo “documentazione”. Tale dicitura viene stampata direttamente dal sistema on line presente alla sezione “Intranet” del sito www.foncoop.coop.

Restano ferme, altresì, le ipotesi di inammissibilità richiamate nel testo delle presenti “Linee guida”.

E’ facoltà del Fondo richiedere ai proponenti integrazioni, specifiche e/o correzioni di errori materiali riguardo la documentazione inviata.

13. Valutazione di piani a valere sul Conto Formativo Aziendale

I piani aziendali dichiarati ammissibili a valere sul Conto Formativo Aziendale sono sottoposti ad un successivo esame di “conformità” dal parte del Fondo sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza del piano formativo con i fabbisogni organizzativi, professionali, formativi;
- coerenza della struttura progettuale e delle modalità formative con gli obiettivi formativi;
- rispetto nella scelta dei partecipanti del principio di pari opportunità in coerenza con l’organico aziendale;
- sistema di monitoraggio e valutazione;
- congruità del preventivo rispetto agli obiettivi, alle azioni e al numero dei partecipanti previsti.

Fon.Coop si riserva la facoltà di riparametrare gli importi richiesti per il piano sulla base di uno o più elementi del medesimo.

Per le domande presentate il Fondo si impegna a comunicare a mezzo fax al soggetto proponente l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di contributo.

14. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- inviare a Fon.Coop la Convenzione firmata entro i 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo;
- iniziare le attività previste dal piano previa comunicazione al Fondo, non oltre il 30esimo giorno dalla data di comunicazione dell'approvazione del contributo;
- di realizzare il piano formativo nei tempi previsti dal presente Avviso;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel Manuale di gestione dei piani;
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla fine delle attività.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo; inoltre si impegna a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

15. Chiarimenti

Eventuali chiarimenti e informazioni relativi alle presenti Linee guida possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: progettazione@foncoop.coop. Le risposte saranno pubblicate sul sito: www.foncoop.coop

16. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

Per l'esercizio delle facoltà di cui ai richiamati articoli 7 e 13 i partecipanti possono rivolgersi alla seguente e-mail sistemi@foncoop.coop.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

Roma, 6 maggio 2009

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP